



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragionerigenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p. c. Al Collegio dei Revisori

Oggetto: nullità atti in assenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e differenze con il parere di regolarità contabile – sentenza della Cassazione n.33768/2019.

Si segnala all'attenzione delle SS.LL. la riaffermazione, da parte della Cassazione, con la sentenza all'oggetto segnata, dei seguenti principi di diritto, ai quali occorre attenersi.

Da un primo profilo, si trova riaffermato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ⁽¹⁾, **l'art. 191, comma 1, T.U.E.L.** dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che – ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.

La superiore previsione *legis*, secondo la Cassazione, *“nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge [...]”* **tutela “con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa”**.

Costituisce, pertanto, principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Cassazione ⁽²⁾ che **gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in**

(1) Di recente ribadito da Cass., Sez. 1, 9 maggio 2018/11 marzo 2019, n. 6919.

(2) Al pari di quello maturato sul filo di una regola procedimentale che ha fonte negli artt. 284 e 288 R.d. 3 marzo 1934, n. 383 e si{Poi perpetuata nell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 24 aprile 1989 n. 144, nell'art. 35 D.Igs. 25 febbraio 1995, n. 77 e in ultimo, nell'art. 191 D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragionerigenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

capo ai medesimi possono considerarsi validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.

Con la sentenza in commento, la Cassazione si sofferma, altresì, ad affermare che risulta del tutto erroneo postulare una "equipollenza tra l'art. 191 TUEL (nella parte in cui regola l'emissione dell'impegno di spesa) e il parere di regolarità contabile richiesto dall'art. 49 TUEL", e ciò in considerazione dell'evidente differenza che sussiste "tra un provvedimento (l'impegno di spesa di cui all'art. 191) funzionalmente destinato a incidere direttamente, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio dell'ente locale e ad attestare la concreta sussistenza di una copertura finanziaria, e un provvedimento (il parere di cui all'art. 49) il cui profilo funzionale deve ritenersi limitato ad attestare la (mera) regolarità, sul piano contabile, della prospettata manifestazione della volontà degli organi politici dell'ente (consiglio-giunta)".

A favore di tale conclusione milita, conclude la Cassazione, l'introduzione nell'Ordinamento, avvenuta a cura del D.L. n.174/2012, "della possibilità per il Consiglio (o per la Giunta) di discostarsi motivatamente dal parere di regolarità contabile (art. 49, co. 4, vigente dal 8/12/2012: "Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione"): scostamento che non avrebbe alcuna ragion d'essere in relazione all'impegno di spesa di cui all'art. 191, la cui violazione vale a determinare la nullità della delibera e del contratto della p.a. Allo stesso modo, proprio detta differenza vale a giustificare la ragione per cui (come sottolineato dallo stesso giudice a quo), la mancata acquisizione del parere di cui all'art. 49 non comporta alcuna illegittimità o nullità della deliberazione; evenienza del tutto impensabile in caso di mancata acquisizione dell'impegno di spesa, secondo quanto sin qui precisato".

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005